

AVVISO IMPORTANTE:Le informazioni contenute in questo sito sono soggette ad una [Clausola di esclusione della responsabilità e ad un avviso relativo al Copyright.](#)

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

18 luglio 1997 (1)

«Aggiudicazione della fornitura gratuita di olio d'oliva destinata alle popolazioni della Georgia e dell'Armenia - Danno lamentato dall'aggiudicatario

per il ritardo nella presa in consegna dell'olio d'oliva da parte del trasportatore incaricato dalla Commissione - Ricorso diretto all'annullamento del rifiuto opposto dalla Commissione alla richiesta di risarcimento -

Ricorso per risarcimento danni - Origine contrattuale dell'obbligo

della Commissione sul quale si fonda il ricorso per risarcimento -

Assenza di una clausola compromissoria ai sensi dell'art. 181 del Trattato CE -

Incompetenza manifesta del Tribunale»

Nella causa T-44/96,

Oleifici Italiani SpA, società di diritto italiano, con sede in Ostuni (Italia), con gli avv.ti Antonio Tizzano e Gian Michele Roberti, del foro di Napoli, 36, place du Grand Sablon, Bruxelles,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso presentato ai sensi degli artt. 173 e 178 del Trattato CE diretto, da un lato, al risarcimento dei danni che la ricorrente ritiene di aver subito a causa del ritardo nella presa in consegna, da parte del trasportatore incaricato dalla Commissione dell'olio d'oliva messo a disposizione dalla ricorrente in seguito all'aggiudicazione della fornitura gratuita di tale prodotto alle popolazioni della Georgia e dell'Armenia e, dall'altro, all'annullamento del rifiuto della Commissione di concedere il risarcimento,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, C.P. Briët e A. Potocki, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Contesto giuridico della controversia

1. Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) 27 luglio 1994, n. 1999, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaijan, del Kirghizistan e del Tagikistan (GU L 201, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1999/94»), al fine di migliorare le condizioni di rifornimento di tali popolazioni.
2. Ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 1999/94, le spese di fornitura e, se necessario, di trasformazione sono determinate, in particolare, mediante gara. L'art. 4 del regolamento n. 1999/94 affida alla Commissione l'incarico di eseguire le azioni e di controllare le operazioni di consegna, nonché di emanare le necessarie modalità di applicazione.

3. Il regolamento (CE) della Commissione 16 agosto 1994, n. 2065, recante disposizioni applicabili alla fornitura gratuita di prodotti agricoli provenienti dalle scorte d'intervento, destinati alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaijan, al Kirghizistan ed al Tagikistan, prevista dal regolamento n. 1999/94 (GU L 213, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 2065/94»), definisce le modalità generali di partecipazione alle gare per l'aggiudicazione delle forniture nonché gli obblighi degli aggiudicatari.
4. In particolare, l'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2065/94 stabilisce che la gara può vertere sul quantitativo di prodotti da prelevare dalle scorte d'intervento, come corrispettivo per la fornitura e per eventuali spese di trasformazione, condizionamento e stampigliatura di una o più partite. L'art. 5, n. 2, precisa che, in un caso del genere, le offerte riguardano i quantitativi di prodotti da prelevare sulle scorte d'intervento come corrispettivo.
5. L'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2065/94 dispone in particolare che, per essere valida, l'offerta deve contenere un riferimento preciso al regolamento col quale viene indetta la gara in oggetto e specificare, in caso di applicazione dell'art. 2, n. 3, il quantitativo dei prodotti proposti, espresso in tonnellate (peso netto) in cambio di una tonnellata netta di prodotto finito. Ai sensi dell'art. 6, n. 2, le offerte che non siano conformi alle disposizioni di tale articolo o che contengano condizioni diverse da quelle stabilite in tale regolamento non vengono prese in considerazione. L'art. 6, n. 3, dispone infine che le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione.
6. Ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 2065/94, la Commissione, tenuto conto delle offerte pervenute, può decidere per ciascuna partita di non aggiudicare la fornitura oppure di aggiudicare la fornitura all'offerente che, sulla base del prezzo proposto o delle quantità proposte e degli altri elementi dell'offerta, presenta le migliori garanzie affinché la consegna venga effettuata in buone condizioni tecniche e sanitarie e nel rispetto dei termini prescritti. L'art. 7, n. 3, precisa che la Commissione trasmette all'aggiudicatario l'avviso di attribuzione relativo alla fornitura.
7. L'art. 10, n. 4, del regolamento n. 2065/94 stabilisce che, se la presa in consegna è ritardata per circostanze non imputabili all'aggiudicatario, la Commissione può rimborsare a quest'ultimo le spese supplementari dietro presentazione di documenti giustificativi.
8. Ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 2065/94, prima che i prodotti vengano presi in consegna, l'aggiudicatario costituisce presso l'organismo d'intervento o la Commissione, per i quantitativi che devono essere presi in consegna per ciascuna partita, una cauzione il cui importo per tonnellata di peso netto è fissato nel bando di gara e che, conformemente all'art. 12, n. 6, può essere svincolata soltanto dopo che l'aggiudicatario abbia dimostrato di aver adempiuto i propri obblighi.
9. Il regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 1994, n. 2494, relativo alla fornitura di olio d'oliva destinato alle popolazioni della Georgia e dell'Armenia conformemente al regolamento (CE) n. 1999/94 (GU L 265, pag. 30; in prosieguo: il «regolamento n. 2494/94»), ha indetto, all'art. 1, una gara per la fornitura di 3 000 tonnellate (peso netto) di olio d'oliva, in sei partite di 500 tonnellate ciascuna, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 2065/94. Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2494/94, il prodotto doveva essere tenuto a disposizione per l'imbarco nel porto di Atene (il Pireo) dal 28 novembre 1994.
10. L'art. 3 del regolamento n. 2494/94 precisa, al n. 2, che l'offerta del concorrente deve indicare il quantitativo di olio d'oliva (extra vergine più lampante) da prelevare sulle scorte d'intervento menzionate nell'allegato II a pagamento della fornitura, necessario per coprire tutte le spese della fornitura, come definita all'art. 2, sino alla fase di consegna prevista. L'offerta dev'essere espressa in tonnellate di olio d'oliva (peso netto) in cambio di una tonnellata netta di prodotto finito.
11. L'art. 3, n. 4, del regolamento n. 2494/94 fissa l'importo della cauzione di cui all'art. 12, n. 2, del regolamento n. 2065/94 in 2 300 ECU per tonnellata di olio d'oliva (prodotto finito); il n. 5 della medesima disposizione stabilisce che tali cauzioni devono essere costituite in moneta nazionale, a favore della Commissione delle Comunità europee.
12. Infine la Commissione, con il regolamento (CE) 4 novembre 1994, n. 2693 (GU L 286, pag. 16; in prosieguo: il «regolamento n. 2693»), ha indetto la gara relativa al trasporto per la fornitura gratuita di 3 000 tonnellate di olio d'oliva destinato alla Georgia e all'Armenia. Ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. b), le 3 000 tonnellate di olio d'oliva (stadio di consegna FOB stiva di nave marittima) dovevano essere tenute a disposizione nel porto di Atene (il Pireo) dal 28 novembre 1994.

Fatti all'origine della controversia

13. Con decisione 31 ottobre 1994 la Commissione, nell'ambito della gara indetta dal regolamento n. 2494/94, aggiudicava alla Oleifici Italiani (in prosieguo: la «Oleifici») la fornitura di 1 500 tonnellate di olio d'oliva, corrispondente ai lotti nn. 3, 4 e 6, pari a 500 tonnellate ciascuno. I tre lotti rimanenti venivano aggiudicati alla società greca Nutria.
14. Conformemente all'art. 3, n. 4, del regolamento n. 2494/94, la Oleifici costituiva a favore della Commissione la garanzia prevista dall'art. 12, n. 2, del regolamento n. 2065/94, nella misura di 2 300 ECU per tonnellata di olio d'oliva (prodotto finito), per un importo complessivo di 8 072 896 500 LIT.

15. La Oleifici procedeva al prelievo dei quantitativi fissati di olio d'oliva presso l'organismo d'intervento competente e svolgeva le operazioni di condizionamento nei suoi stabilimenti di Bari. Essa portava a termine le operazioni di infustamento dell'olio il 25 novembre 1994, dichiarandosi pronta a procedere alla consegna presso il porto del Pireo entro i termini fissati dalla Commissione.
16. Il 23 novembre 1994 la Commissione aggiudicava alla società Calberson il trasporto delle forniture di cui al regolamento n. 2693/94, informandone la Oleifici con nota 30 novembre 1994.
17. Con lettera 29 novembre 1994 la Commissione precisava alla Oleifici che «salvo variazioni dell'ultima ora, la nave che prenderà in consegna la merce giungerà al porto del Pireo il 5 dicembre 1994». L'istituzione invitava inoltre la Oleifici, per il buon esito dell'operazione, a prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire il rispetto di tale data.
18. Successivamente, la consegna dell'olio di oliva veniva più volte rinviata a causa, in particolare, della mancata disponibilità di una nave, di avverse condizioni meteorologiche e delle carenze infrastrutturali dei paesi di destinazione. L'olio d'oliva veniva infine preso in consegna dal trasportatore, il 5 e il 26 gennaio 1995, in due lotti di 750 tonnellate ciascuno e la cauzione costituita dalla Oleifici veniva integralmente svincolata nel febbraio 1995.
19. La Oleifici segnalava alla Commissione che i rinvii reiterati della data d'imbarco delle merci, unilateralmente disposti dalla Commissione, le avevano causato spese rilevanti per i costi di fideiussione bancaria, di stoccaggio, di assicurazione e di sosta dei camion, che essa stimava in 562 880 215 LIT.
20. La Oleifici asseriva inoltre che il ritardo intervenuto nella presa in consegna del prodotto aveva altresì causato un ritardo nello svincolo delle fideiussioni costituite a garanzia del buon esito dell'operazione. La Oleifici sosteneva di essere stata in tal modo privata della disponibilità delle corrispondenti linee di credito e messa nell'impossibilità di procedere alle normali operazioni di acquisto e di rivendita di olio. La Oleifici stimava il lucro cessante determinato da tale circostanza in 500 000 000 LIT.
21. A seguito della sua richiesta di risarcimento la Oleifici riceveva dalla Commissione, in data 29 settembre 1995, un accredito di 444 908 307 LIT.
22. Con lettera 16 gennaio 1996 la Commissione inviava alla Oleifici, su richiesta di quest'ultima, l'elenco delle spese di cui l'istituzione aveva accettato il rimborso. La Commissione precisava di non poter riconoscere l'importo di 500 000 000 LIT, preteso a titolo di mancato utilizzo delle linee di credito, in quanto «la CE non può essere considerata responsabile delle perdite invocate da un operatore che non dispone di una capacità di credito».
23. Con lettera 31 gennaio 1996 la Oleifici contestava il rifiuto opposto dalla Commissione, rilevando come essa non avesse avuto la possibilità di ottenere ulteriori fidi per la realizzazione di altre operazioni commerciali e ciò tanto più poiché, nel caso di specie, gli importi impegnati per la costituzione di una cauzione a favore della Comunità erano stati particolarmente elevati. La Oleifici chiedeva quindi alla Commissione di riconsiderare la sua posizione e di risarcire i danni derivanti dall'impossibilità di utilizzare le linee di credito bancario riservate alle fideiussioni emesse a favore della Comunità.

Procedimento e conclusioni delle parti

24. Non avendo la Commissione dato seguito a tale richiesta, la Oleifici ha proposto il presente ricorso con atto introduttivo registrato presso la cancelleria del Tribunale il 27 marzo 1996.
25. La Oleifici conclude che il Tribunale voglia:
 - accogliere il ricorso di annullamento ed il ricorso per risarcimento danni;
 - condannare la Commissione alle spese.
26. La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
 - dichiarare i ricorsi presentati dalla ricorrente ai sensi degli artt. 173, 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE irricevibili e, in ogni caso, infondati;
 - condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità della domanda di risarcimento

27. Ai sensi dell'art. 111 del regolamento di procedura, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata. Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide che non occorre proseguire il procedimento.

Sulla natura della responsabilità controversa

28. Il Tribunale ritiene che l'eventuale decisione di incompetenza manifesta a statuire nella presente controversia dipende dalla soluzione della questione preliminare diretta a chiarire se la responsabilità che può sorgere a carico della Commissione, per l'organizzazione delle operazioni di fornitura gratuita in questione, non sia di natura manifestamente contrattuale, diversamente da quanto hanno sostenuto le parti nell'ambito del presente procedimento.
29. A tale riguardo, emerge chiaramente dal contesto giuridico della controversia in esame e dalle memorie depositate dinanzi al Tribunale che le forniture di cui trattasi sono state eseguite in forza di contratti e l'obbligo della Commissione sul quale viene fondata la presente domanda di risarcimento ha un'origine contrattuale, senza peraltro che sia stata contestata alla Commissione, nel corso della fase scritta del procedimento, l'eventuale violazione di obblighi di natura extracontrattuale separabili dai vincoli contrattuali che uniscono le parti.
30. Risulta infatti che la data per la messa a disposizione del prodotto da parte della Oleifici è stata fissata al 28 novembre 1994 dal regolamento n. 2494/94 e che tale componente dell'offerta della Commissione è stata accettata dalla Oleifici. In compenso, la Oleifici si attendeva dalla Commissione, come ha sostenuto al punto 17 del ricorso, che la presa in consegna dell'olio d'oliva avvenisse il 28 novembre 1994.
31. E' quindi con riferimento alla data del 28 novembre 1994, stabilita dal regolamento n. 2494/94 e concordata tra le parti con l'offerta della Oleifici e la sua accettazione da parte della Commissione, data successivamente rinviata al 5 dicembre 1994 dalla Commissione con il tacito consenso della Oleifici, che quest'ultima fa valere tanto l'esistenza quanto la rilevanza del ritardo intervenuto nella presa in consegna dell'olio d'oliva da parte del trasportatore incaricato dalla Commissione e afferma, conseguentemente, la sopravvenienza di un danno che chiede alla Commissione di risarcire.
32. La Oleifici, che fa quindi valere a sostegno della sua domanda di risarcimento che la Commissione non ha rispettato l'obbligo di predisporre tempestivamente la presa in consegna dell'olio d'oliva da parte del trasportatore da essa stessa designato e di svincolare conseguentemente la cauzione, pone il confronto giudiziario al cuore dei rapporti contrattuali che vincolano le parti.
33. Si deve ricordare che, con sentenza 11 febbraio 1993, causa C-142/91, Cebag/Commissione (Racc. pag. I-553, punti 11-13), la Corte ha dichiarato che, in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 3972, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (GU L 370, pag. 1), tale aiuto è fornito sulla scorta di impegni contrattuali. La Corte ha rilevato in proposito come, a mente dell'art. 6, primo comma, lett. c), del regolamento n. 3972/86, la Commissione decida le condizioni di fornitura dell'aiuto, in particolare, le clausole generali applicabili ai beneficiari e l'inizio delle procedure di mobilitazione e di fornitura dei prodotti, nonché la conclusione dei contratti corrispondenti.
34. La Corte ha stabilito che i diritti ed obblighi rispettivi della Commissione e degli aggiudicatari non sono interamente disciplinati da regolamenti comunitari poiché un elemento essenziale della fornitura, vale a dire il prezzo, è funzione dell'offerta presentata dai partecipanti alla gara e dalla sua accettazione ad opera della Commissione, come si evince dalle disposizioni dell'art. 9, nn. 1 e 3, del regolamento (CEE) della Commissione 8 giugno 1987, n. 2200, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (GU L 204, pag. 1). Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che le forniture in esame erano state eseguite in forza di contratti.
35. Emerge quindi chiaramente da quanto precede che la Oleifici deduce altresì, a sostegno della sua domanda di risarcimento, l'inadempimento da parte della Commissione di un obbligo di origine contrattuale e che il ricorso proposto poggia conseguentemente su una base contrattuale.

Sulla competenza del Tribunale

36. Ai sensi del combinato disposto della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come ulteriormente modificata, e dell'art. 181 del Trattato, il Tribunale è competente a statuire, in primo grado, su ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche soltanto in forza di una clausola compromissoria, inesistente nel caso di specie.
37. Non si può ritenere, nella presente controversia, che l'adesione del Tribunale ad opera delle parti possa essere considerata come l'espressione della loro volontà di attribuire al giudice comunitario competenza in materia contrattuale, poiché la Oleifici ha, al contrario, fondato il suo ricorso sull'art. 178 del Trattato.
38. In assenza di una clausola compromissoria ai sensi dell'art. 181 del Trattato, il Tribunale, quando è adito, come nel caso di specie, di un ricorso per risarcimento proposto ai sensi dell'art. 178 del Trattato, non può pronunciarsi, in realtà, su un'azione per il risarcimento di danni di natura contrattuale. In caso contrario, il Tribunale amplierebbe la propria competenza giurisdizionale al di là delle controversie ad esso tassativamente riservate dall'art. 183 del Trattato, quando tale disposizione attribuisce invece ai giudici nazionali la normale competenza a conoscere delle liti nelle quali la Comunità è parte (sentenza della Corte 21 maggio 1987, cause riunite 133/85, 134/85, 135/85 e 136/85, Rau e a., Racc. pag. 2289, punto 10).

39. Da tutto quanto precede risulta che il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere della domanda di risarcimento, che dev'essere pertanto dichiarata manifestamente irricevibile.

Sulla ricevibilità della domanda di annullamento

40. E' sufficiente ricordare che la controversia trae origine dal rifiuto della Commissione di risarcire la Oleifici di parte del danno che la Commissione le avrebbe causato con il ritardo verificatosi, per effetto di negligenze imputabili alla Commissione, nella presa in consegna dei lotti di olio aggiudicati alla Oleifici in base al regolamento n. 2494/94.
41. Ebbene, il provvedimento impugnato non può essere ritenuto separabile dalla presunta violazione da parte della Commissione dell'obbligo ad essa incombente di provvedere, entro il termine stabilito dal contratto, alla presa in consegna dell'olio d'oliva messo a disposizione dalla Oleifici.
42. Da una parte, i motivi dedotti dalla Oleifici a sostegno della domanda di annullamento non possono essere esaminati senza che sia stato preliminarmente accertato se ricorrano i presupposti della responsabilità contrattuale che avrebbe potuto sorgere a carico della Comunità a causa del ritardo intervenuto nella presa in consegna dell'olio d'oliva.
43. Dall'altra, al punto 12 del suo ricorso, la Oleifici rinvia essa stessa, per illustrare i motivi da essa dedotti a sostegno della sua domanda di annullamento, alle argomentazioni presentate a sostegno della sua domanda di risarcimento.
44. Di conseguenza, poiché è stata accertata l'incompetenza manifesta del Tribunale a conoscere della domanda di risarcimento, la Oleifici non può derogare unilateralmente alla ripartizione delle competenze fra il Tribunale e i giudici nazionali provocando il rigetto della sua domanda da parte della Commissione e attribuendo a tale rigetto la natura di decisione ai sensi dell'art. 173 del Trattato (sentenza della Corte 11 luglio 1985, causa 43/84, Maag/Commissione, Racc. pag. 2581, punto 26).
45. Ne consegue che la domanda di annullamento è anch'essa manifestamente irricevibile.
46. Dall'insieme delle considerazioni che precedono discende che il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente irricevibile nel suo complesso.

Sulle spese

47. Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta la domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente e la convenuta ha concluso in tal senso, la ricorrente dev'essere condannata a tutte le spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

Lussemburgo, 18 luglio 1997.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

B. Vesterdorf